

Memoria UIL recante osservazioni in merito al contenuto del disegno di legge A.S. 1766- “conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all'esame della Commissione bilancio del Senato della Repubblica

Il Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 ha ad oggetto misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e misure di sostegno economico per le famiglie, per i lavoratori e lavoratrici del pubblico e del privato e per le imprese, al fine di contenere e gestire più efficacemente l'emergenza epidemiologica nazionale, dovuta alla diffusione del COVID 19.

Apprezzando l'eterogeneità delle misure contenute nel D.L. n. 18, seppur considerandole un primo intervento non esaustivo delle attuali necessità legate a questa emergenza sanitaria e agli effetti sui cittadini, lavoratori, lavoratrici, imprese, liberi professionisti, disoccupati e famiglie, presentiamo oggi il nostro contributo nel percorso della conversione in Legge del Decreto stesso.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Sanità e Politiche Sociali

Le misure previste nel Decreto n. 18 cd. 'Cura Italia', emanato il 17 marzo scorso, vanno nella direzione di uno sforzo rilevante in questo momento di grande emergenza sanitaria ed economica del nostro Paese, nell'ambito di un percorso che nei prossimi mesi dovrà senz'altro vedere il Governo impegnato in ulteriori interventi in relazione al protrarsi dello stato emergenziale in corso. In tal caso, auspichiamo che il Governo intervenga per rimodulare o estendere le misure fin qui adottate, in relazione alla previsione della durata dell'emergenza.

Appreziamo l'insieme delle misure sin qui messe in campo dal Governo, tuttavia è il perdurare dell'emergenza stessa che ci impone di ragionare tanto sulle priorità quanto sui nodi in sospeso. Il momento così drammatico per la salute di tutti i cittadini, ci impone di fare uno sforzo di riflessione sulle tante criticità sociali oltre che economiche che si presentano in una circostanza tanto complessa.

Per ciò che riguarda il diritto alla salute riteniamo fondamentale, in questa fase, l'ulteriore stanziamento di fondi. Conveniamo con l'urgenza di tamponare la carenza degli organici facendo ricorso ad incarichi in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale sanitario

e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Tuttavia ribadiamo la necessità, sia per la situazione emergenziale attuale che per garantire maggiore efficienza al nostro SSN anche in tempi di ordinaria amministrazione, di rafforzare il sistema sanitario pubblico con l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. In particolare, in questo momento, sarebbe opportuno prevedere un piano di assunzioni straordinario e la proroga degli attuali contratti a tempo determinato in scadenza.

Una maggiore tutela degli operatori sanitari, che in questo momento sono in "trincea", rappresenta certamente uno dei punti chiave. È il motivo per cui siamo impegnati, con il ministero della Salute, alla stesura di un protocollo sulla sicurezza di tutto il personale dei servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali, sia pubblici che privati, e di quelli impegnati nei servizi territoriali.

L'implementazione della medicina di base e il coordinamento della stessa è una necessità da tenere in considerazione, a maggior tutela della salute dei cittadini, così come il potenziamento della assistenza sociosanitaria che rappresenta una importante supporto alle fragilità.

Per la complessa gestione dell'assistenza e della cura delle persone disabili e non autosufficienti, a nostro parere l'estensione dei permessi prevista nel D.L. 18/2020, non è bastevole a sostenere il diritto alla cura: essa comporta - con la chiusura delle scuole e dei centri diurni - un carico assistenziale che grava su un solo componente del nucleo familiare che può fruire dei permessi legge 104/92 e, quindi, non consente il necessario *turn over*, compromettendo così la salute e la tenuta psicologica del familiare che se ne fa carico. Andrebbe quindi assicurato un intervento domiciliare con misure pari a quelle del servizio sanitario e rafforzato il sistema di tutela e sicurezza, sia per le persone disabili che per gli operatori che ad esse prestano assistenza e cura.

A queste considerazioni vanno aggiunte le nostre preoccupazioni per tutte le persone che versano in condizioni di bisogno assistenziale e chiediamo quindi il rafforzamento di tutte le misure socio-sanitarie da indirizzare alle strutture residenziali e non, che accolgono le fasce più fragili della popolazione.

Nelle misure di sostegno alle famiglie, relativamente al riconoscimento del congedo straordinario (con relativa indennità), o alternativamente al bonus di acquisto per i servizi baby-sitting per i lavoratori del settore privato e pubblico (incrementato per il personale dei settori sanitario, sicurezza, difesa e soccorso impegnato nell'emergenza coronavirus), riteniamo positivo che il decreto agisca retroattivamente per i lavoratori che in questo periodo abbiano già fatto richiesta di congedo parentale ordinario e che preveda che tali periodi siano convertiti nel congedo previsto per l'emergenza.

Riteniamo lodevole aver sospeso il limite di età per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti alle scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Riteniamo importante, inoltre, esplicitare che l'accesso alle misure includa tutte le tipologie familiari.

Rispetto al limite di spesa previsto per la fruizione dei congedi o in alternativa per il bonus, il cui superamento comporta il rigetto delle domande presentate all'INPS, esprimiamo qualche perplessità, poiché questo determinerebbe il rischio, per alcuni nuclei familiari, di essere esclusi dall'accesso a tale misura.

Inoltre, esprimiamo forte preoccupazione relativamente alle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari. Sebbene sia utile e significativa la misura prevista inerente lo stanziamento di 20 ml di euro per l'anno 2020 per la ristrutturazione, riteniamo, tuttavia, che sarebbe necessario dedicare un'attenzione specifica alla tutela della salute e la sicurezza di tutti gli operatori e dei detenuti. Questo al fine di evitare il ripetersi di situazioni ad alto rischio di sicurezza sociale, dal momento che la diffusione del virus all'interno degli istituti penitenziari rappresenterebbe un fattore di possibile rischio.

Infine, ci auguriamo che il Governo metta in campo misure ulteriori di sostegno, rivolte alle persone che versano in condizioni di povertà, con interventi mirati rivolti alle fasce più fragili della popolazione.

Salute e sicurezza

Il Decreto c.d. "CuraItalia" tocca aspetti importanti in questo momento, in cui gestire l'emergenza Covid-19 significa prestare la massima attenzione alla Sicurezza e Salute sul Lavoro nel rispetto soprattutto dei lavoratori impossibilitati ad usufruire di modalità di lavoro quali lo smart working e necessariamente presenti nei reparti produttivi di molte aziende e altre realtà di servizio italiane.

Positivo quindi l'incentivo alle imprese con credito d'imposta del 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro, la pulizia straordinaria con sanificazione degli ambienti scolastici, degli uffici, dei mezzi e degli ambienti delle Forze di Polizia, delle Forze armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Prefetture, soggetti a forte rischio di contagio.

Positiva l'erogazione alle piccole, medie e micro imprese, da parte di Inail, di finanziamenti, attraverso progetti espressamente dedicati all'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Riteniamo che le disposizioni dell'Art. 14 con cui non si applica la possibilità della messa in quarantena sorvegliata qualora i lavoratori vengano in contatto con un soggetto positivo, come disposto dal D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, esponano tutti gli addetti alla produzione e dispensazione del farmaco, di dispositivi medici, della ricerca e della filiera integrata dei subfornitori ad un rischio ingiustificato della salute propria e dei propri famigliari, ledendo il diritto individuale e collettivo alla salute e in netta controtendenza verso tutte le raccomandazioni Governative. Chiediamo pertanto lo stralcio dell'Art. 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria).

Positivo il riconoscimento come da disposizioni Inail (Art. 42) del contagio da Covid-19, contratto in occasione di lavoro, come infortunio professionale e che, la quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva sia considerata, per i lavoratori del settore privato, malattia non computabile ai fini del periodo di comporta.

Positivo il riconoscimento per i dipendenti pubblici e privati con disabilità grave riconosciuta e condizioni di rischio per immunodepressione o patologie oncologiche o, sottoposti a terapie salvavita, che il periodo di assenza dal lavoro venga equiparato a ricovero ospedaliero.

Prendiamo atto della necessità di incrementare il numero di mascherine chirurgiche e di DPI sul mercato, e del conseguente dispositivo che permette per la durata dell'emergenza, sia la produzione che l'importazione di dispositivi di protezione individuale che di mascherine chirurgiche, in deroga alle vigenti disposizioni, da immettere in commercio anche senza il marchio CE, validati comunque da Inail e da ISS.

Critici sull'uso delle mascherine chirurgiche filtranti da parte dei lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, reperibili in commercio e prive del marchio CE, ritenendo che le stesse offrano una protezione molto relativa.

Sarà necessaria una informazione precisa ai lavoratori sull'uso corretto delle mascherine, che perderebbero la loro funzionalità se usate in modo e con tempi impropri.

Ambiente

Stante la necessaria prevalenza delle misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, duramente colpite dall'emergenza sanitaria in corso, pure vanno esposte alcune riflessioni circa le tematiche ambientali.

Certamente positiva è l'attenzione che il Decreto rivolge alle aziende che gestiscono servizi ambientali, nonché agli imprenditori e agli operatori attivi negli ambiti della sanificazione, delle pulizie e dello smaltimento dei rifiuti.

Altrettanto lodevoli sono le proroghe nel settore assicurativo e che consentono di stabilizzare i contributi ai piccoli comuni per gli interventi di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile del territorio.

Sarebbero state invece auspicabili azioni più mirate a favore dei numerosi Enti Locali presenti nelle aree del Paese colpite dai ripetuti terremoti degli ultimi anni. Questi territori continuano a subire le conseguenze provocate dagli eventi sismici; e ciò è tanto più vero sul versante economico, laddove, ad esempio, l'incidenza delle calamità naturali si manifesta in maniera più evidente sui flussi turistici e sulle aziende locali. Si paventa, così, il timore che - a seguito della pur prioritaria situazione di emergenza - il focus sulla "questione sisma" finisca per spostarsi nuovamente in secondo piano, generando nelle popolazioni interessate la sensazione di una ripetuta mancanza di attenzione e di protezione.

Sistema pubblico e suoi addetti

Con riguardo al sistema pubblico e i suoi dipendenti le misure che si propongono in conversione nel decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentano sicuramente un importante sostegno al sistema sanitario nazionale sia in termini di disponibilità umane che economiche. Non meno importanti sono poi le previsioni che dispongono ulteriori fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza per le Forze di Polizia, le Forze Armate, il Corpo di Polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e quello delle Polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale. Rilevanti, poi, le risorse destinate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, delle Province, Città metropolitane e Comuni.

Ribadiamo la necessità che vada superata la previsione che all'articolo 7 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 prescrive che gli operatori sanitari esposti a pazienti positivi a COVID-19 non siano posti in quarantena, salvo comparsa di sintomaticità manifesta o di positività acclarata. Queste disposizioni con ogni chiara evidenza rischiano di diffondere il contagio nelle strutture ospedaliere, e ora anche in quelle connesse, e al di fuori delle stesse, nelle case di lavoratori instancabili che vanno protetti e non esposti irresponsabilmente, loro malgrado, al rischio di ammalarsi e soprattutto diffondere ai loro cari il virus. Già, ad oggi, i dati fanno evincere come il numero di operatori medici contagiati sia estremamente superiore rispetto a quella che è stata la situazione cinese. Questo deve far riflettere sull'urgenza di correggere subito la tendenza.

Ciò premesso, per quel che riguarda l'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti il decreto in conversione all'art. 84, rubricato "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali", individua nel lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, stabilendo che, laddove questa modalità, anche nelle forme semplificate previste, non fosse percorribile, l'esenzione del personale dal servizio è equiparata a quello prestato a tutti gli effetti di legge e quindi anche retributivi. Ebbene siamo pienamente concordi con questa impostazione ma è quanto mai urgente darne piena applicazione attraverso una precisa perimetrazione delle attività da considerarsi indifferibili che riduca sempre più la circolazione dei cittadini necessitati a raggiungere il posto di lavoro. Pertanto, è essenziale seguire la ratio della previsione di evitare le presenze negli uffici laddove non indispensabili alla gestione dell'emergenza epidemiologica. A tal fine, invitiamo a precisare nel disegno di legge, emendando il decreto, il carattere non facoltativo e derogabile della modalità di lavoro in smart working per tutti quegli addetti non strettamente connessi alla gestione dell'emergenza e a dettagliare puntualmente quali attività debbano essere svolte con obbligo di presenza.

Altra misura di rilievo nel contesto che stiamo affrontando e a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è quella che stabilisce, a decorrere dal 5 marzo 2020, per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato il diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato per le cure dei figli di età non superiore ai 12 anni. L'erogazione dell'indennità nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono, tuttavia, a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Ebbene, da parte nostra, seppur la misura mira ad avere la stessa ratio dei congedi straordinari riconosciuti ai lavoratori privati, non comprendiamo perché si persista anche in uno stato di emergenza nazionale a porre distinzioni – col lasciare per l'appunto alle amministrazioni l'indicazione delle forme di fruizione del congedo - tra settore pubblico e privato nel riconoscimento del pari diritto di ogni lavoratore alle cure parentali. Pertanto, chiediamo di armonizzare nel disegno di legge il riconoscimento del citato congedo senza porre alcuna distinzione tra lavoratori pubblici e privati, dato che lo strumento risponde in ugual modo per le due categorie all'esigenza di garantire le cure genitoriali.

Andando oltre, riteniamo degno di nota il sostegno operato a favore delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca tramite l'istituzione per l'anno 2020 del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro. Lo stesso vale, per gli 85 milioni stanziati a supporto della didattica a distanza garantita dalle istituzioni scolastiche.

In conclusione, le misure di cui al decreto in conversione si profilano assolvono all'intento di contenere quanto più possibile la diffusione del contagio e quindi il sovraffollamento dei reparti Covid-19, circoscrivendo puntualmente e quanto più i servizi che devono essere indispensabilmente resi in presenza fisica, garantendone però la massima sicurezza ai lavoratori che li rendono. Con questo obiettivo, rinnoviamo però l'esigenza di puntualizzare i soggetti che sono tenuti a continuare a prestare il loro servizio alla comunità e, allo stesso, di mettere in sicurezza questi lavoratori. È strategico porre rimedio a tutte quelle misure che possano minacciare la salute degli operatori che stanno garantendo servizi essenziali alla gestione della crisi e al suo superamento e anche per questo motivo bisogna evitare qualsiasi eventuale disparità di trattamento tra i diversi settori coinvolti nell'emergenza e assicurare le massime protezioni e precauzioni raccomandate dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Salute. Ribadiamo che abbiamo bisogno di far lavorare in sicurezza tutto il personale attivo nel superamento della pandemia, anche e proprio per dare continuità a quei servizi in questo contingente momento storico essenziali ai cittadini.

Misure a sostegno del lavoro

Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, come Uil, abbiamo chiesto al Governo misure urgenti per la salvaguardia del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori, direttamente o indirettamente, colpiti dalle conseguenze delle misure restrittive messe in atto per arginare il diffondersi del contagio.

Il Decreto integra e irrobustisce gli interventi che furono varati con il Decreto-legge 2 marzo 2020 n° 9, quando furono individuate le c.d. "zone rosse".

L'evoluzione dell'emergenza epidemiologica ed il conseguente allargamento delle misure di contenimento del Covid-19 a tutto il territorio nazionale, hanno reso necessario il conseguente ampliamento di quegli interventi, estendendo ed irrobustendo le misure speciali in materia di ammortizzatori sociali.

A differenza delle crisi che abbiamo già affrontato in passato, quella che oggi attanaglia il Paese coinvolge tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato, il lavoro autonomo e le professioni ed infine anche le famiglie ed i singoli cittadini.

Siamo consapevoli delle enormi difficoltà incontrate nella implementazione di un intervento così vasto ed eterogeneo, ma vogliamo ribadire che la principale priorità, tra le tante che hanno necessità di risposte immediate, rimane il lavoro, la sua tutela, la salvaguardia delle imprese e dei milioni di posti di lavoro che esse generano.

Per queste ragioni abbiamo chiesto interventi forti ed inclusivi ed una dotazione finanziaria adeguata alla complessità dell'emergenza in atto, uno sforzo che fosse in grado di sostenere, in questo periodo di enorme difficoltà, tutti i lavoratori e le lavoratrici a vario titolo coinvolti dall'emergenza sanitaria.

Il Decreto che il Governo ha varato va in questa direzione e mette in campo misure straordinarie che permettono di dare, nel breve periodo, risposte sufficientemente adeguate ad una domanda di tutele che, come accennato, proviene da tutti i settori produttivi ed in misura mai sperimentata.

D'altro canto, riteniamo ci siano alcuni interventi che vanno migliorati e irrobustiti, alcune parti che vanno meglio specificate e chiarite ed infine crediamo che lo sforzo finanziario messo in campo non possa essere considerato sufficiente anche alla luce dei più recenti provvedimenti di chiusura di tutte le attività non considerate essenziali.

Il Decreto Legge, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 17 marzo 2020, avendo stabilito nella parte che riguarda gli ammortizzatori sociali, la possibilità di beneficiarne solo a quelle lavoratrici e lavoratori in forza al 23 febbraio 2020, non tiene conto, purtroppo di tutte quelle lavoratrici e lavoratori che sono stati assunti da piccole, medie e grandi aziende dopo tale data.

A molte di queste realtà produttive, in forza del nuovo DPCM del 22 marzo, è stata preclusa la continuazione dell'attività lavorativa, ponendo in incertezza lavorativa e reddituale questi lavoratori.

Dalla cronologia delle date su menzionate scaturiscono non poche problematiche che non sono state affrontate nel Decreto Legge e su cui auspichiamo intervengano i necessari correttivi in fase di conversione.

Su tale aspetto chiediamo che, vista l'emergenzialità della situazione, si possa modificare tale data prevedendone la posticipazione al 22 marzo 2020, in modo da far rientrare nell'ammortizzatore sociale anche chi è stato assunto, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dopo il 23 febbraio.

Forte preoccupazione ci proviene da tutte quelle lavoratrici e lavoratori assunti a tempo determinato che si trovano in aziende che, fornendo servizi essenziali, continueranno la loro attività lavorativa in questo periodo di emergenza. Per tale forza lavoro, indispensabile in questo momento, deve essere garantita la possibilità di proroga e di rinnovo del contratto o per il tramite delle vigenti causali introdotte dal Decreto Dignità, che mai come oggi rispecchiano le motivazioni di proroghe e rinnovi, oppure, e meglio sarebbe, derogare temporaneamente alle casuali, reintroducendo la totale acausalità di tali rapporti di lavoro.

Resta il tema di quei lavoratori assunti in settori diversi, che si vedranno chiudere il contratto a tempo determinato alla prima scadenza prevista e che ad oggi possono accedere solo alla Naspi per un periodo limitato.

Altra tematica critica è quella concernente l'art. 46 del Decreto Legge sui licenziamenti.

Consapevoli, tutti, che è imponderabile conoscere quando questa crisi sanitaria terminerà, siamo tutti consapevoli che ciò non avverrà in tempi brevi e che, sul fronte, produttivo, ci vorrà molto tempo prima che tutto torni a regime. Sulla base di questa premessa, prevedere un blocco fino al 16 maggio 2020 dei licenziamenti per giustificati motivi oggettivi, misura chiesta unitariamente da Uil, Cgil e Cisl, lo riteniamo fatto importante ma non sufficiente.

Sarebbe più opportuno prevederne un lasso di tempo più lungo, intervenendo all'occorrenza con ammortizzatori sociali che consentano il mantenimento occupazionale in attesa della rimessa in moto del sistema produttivo.

Il tema dei licenziamenti è molto delicato e richiede che anche quelle categorie di lavoratrici e lavoratori che in base alla vigente normativa sono soggetti a recessi ad nutum dei propri contratti, rientrino nel blocco dei licenziamenti per motivo oggettivo. Pensiamo nello specifico alle lavoratrici e lavoratori del settore domestico e agli apprendisti.

In particolare ci preme segnalare le seguenti problematiche e le conseguenti proposte e considerazioni.

Articolo 19 “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”.

Per entrare nei dettagli ci preme segnalare che la misura massima di 9 settimane prevista per la Cigo e per l'Assegno Ordinario, di cui al primo comma, non appare sufficiente e sarebbe auspicabile, senza dovere intervenire con un ulteriore decreto tra due mesi, prevedere sin d'ora la possibilità che le nove settimane previste siano prorogabili, una sola volta, per ulteriori nove settimane.

Successivamente al comma 5 si prevede la possibilità di pagamento diretto da parte dell'Inps: al riguardo va sicuramente apprezzata la volontà di sostenere anche le imprese nello sforzo economico richiesto ma tale opportunità deve essere data, come previsto già ordinariamente, solo nei casi di comprovata situazione finanziaria di difficoltà. Infatti, se tutte le imprese avranno questa possibilità, aumenteranno considerevolmente i carichi di lavoro dell'Inps e si rischia che le indennità in favore dei lavoratori subiscano gravi ritardi nell'erogazione, lasciandoli privi dei mesi necessari per vivere.

Inoltre il pagamento diretto delle prestazioni di sostegno al reddito prevede che il lavoratore fornisca il mod. Inps SR 163 che certifica le coordinate bancarie o postali del beneficiario dell'indennità stessa. La certificazione in oggetto va richiesta alla propria banca o alle poste e migliaia di lavoratori in tutte le città dovranno recarsi presso uffici postali o bancari, che operano a ranghi ridotti ed a orari limitati, a dispetto delle disposizioni di distanziamento sociale emesse per contrastare la diffusione del Covid-19.

Al riguardo chiediamo che nella norma si aggiunga che nei casi di pagamento diretto il codice Iban del lavoratore sia certificato dal datore di lavoro che presenta la domanda di integrazione salariale.

Al comma 6 si prevede il finanziamento dell'assegno ordinario, con causale Covid-19, per i Fondi di Solidarietà Bilaterali di tipo alternativo di cui all'art. 27 del D.lgs. 148/2015: la misura di 80 milioni di euro prevista per i due Fondi in questione è del tutto insufficiente. Sia il Fondo del settore Artigiano che quello della Somministrazione di lavoro rischiano di non poter garantire la grande mole di prestazioni richieste a seguito delle conseguenze dell'emergenza e del successivo Decreto di chiusura delle attività. I fabbisogni reali, al netto delle riserve tecniche previste dalle norme, sono molto maggiori e va quindi previsto un

ulteriore stanziamento, ovvero la possibilità, sempre restando ferme le riserve tecniche, di accedere alla Cassa integrazione in deroga.

Manca inoltre una identica previsione per tutti gli altri Fondi di Solidarietà Bilaterali costituiti ex art. 26 del D.lgs. 148/2015. Questi fondi sono costituiti presso l'Inps come gestioni speciali e l'Istituto conosce bene le rispettive capacità finanziarie e le platee dei potenziali beneficiari.

Anche in questo caso va prevista, sulla base delle informazioni acquisibili dall'Inps, una dote finanziaria sufficiente a sostenere le imprese ed i lavoratori di questi settori, ovvero la possibilità, ferme restando le riserve tecniche, di utilizzare la cassa integrazione in deroga.

Riteniamo inoltre che la previsione di istituire specifici commissari in sostituzione dei comitati amministratori dei fondi di Solidarietà bilaterali prevista all'art. 41, non vada nella giusta direzione e che ci sia la possibilità di garantire l'operatività dei fondi stessi, mantenendo la collegialità, con l'utilizzo di videoconferenze (sistema peraltro già adottato dai due fondi in questione).

Al comma 8 si prevede che i destinatari degli ammortizzatori previsti dall'art. 19, debbano essere dipendenti delle Aziende alla data del 23 febbraio 2020. Tale disposizione rischia di tagliare fuori un numero rilevante di lavoratori che non potranno avere nessun tipo di ammortizzatore: pertanto si ritiene necessario modificare la norma eliminando la data del 23 di febbraio, in altra legata al Decreto del 22 marzo, in corrispondenza quindi, dell'ulteriore irrigidimento delle misure di contenimento del contagio.

Va inoltre specificata la possibilità che, come per la norma ordinaria, sia presa in considerazione la c.d. anzianità di appalto per quei lavoratori che sono transitati dopo il 23 febbraio da un'impresa ad un'altra in virtù dei cambi di appalto.

Articolo 20 "Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria".

All'articolo in esame si prevede la possibilità per le imprese che hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione straordinaria di sospenderlo e sostituirlo con la Cigo con causale Covid-19.

Pur condividendo la misura non ci pare si sia tenuta in considerazione la situazione di quelle imprese che sono obbligate al solo versamento della Cigs e non hanno ancora avuto necessità di richiedere l'intervento di un ammortizzatore sociale.

Per tali imprese, dopo il decreto di chiusura di tutte le attività non confederate essenziali, dovranno necessariamente richiedere l'attivazione della Cigs, con tutte le complessità della causale per crisi, e sarebbero penalizzate rispetto alle altre che invece accedono al trattamento speciale di Cigo semplificata ed agevolata normativamente.

Per tutte le imprese che sono soggette solo al versamento della Cigs, che non abbiano trattamenti in corso, va prevista la possibilità di accedere al trattamento ordinario con causale Covid-19, ovvero va data loro in via esplicita la possibilità di accedere alla Cig in deroga.

Articolo 22 “Cassa Integrazione in deroga”.

Con la Cassa integrazione in deroga si completa il ventaglio degli interventi previsti dal legislatore in caso di interruzione o sospensione delle attività produttive.

In questo caso va innanzi tutto previsto un maggior coordinamento tra le identiche misure contenute nel Decreto-Legge 2/03/2020 n° 9.

Anche in questo caso la misura dell'intervento va prevista come rinnovabile per ulteriori nove settimane provvedendo al reperimento dei necessari stanziamenti.

Va inoltre prevista esplicitamente la possibilità di accesso alla misura in favore dei lavoratori a domicilio monocommittenti.

Dall'intervento viene escluso il lavoro domestico per il quale, oggettivamente, appare difficile applicare una misura destinata a imprese e datori di lavoro seppure di piccole e piccolissime dimensioni.

Per questi lavoratori, in caso di perdita dell'occupazione ed in ragione del basso numero di ore lavorate e contribuite - con conseguente trattamento di disoccupazione basso o non richiedibile - va prevista una indennità come quelle previste ai successivi articoli 27 e seguenti.

Articolo 27 e seguenti “Indennità lavoratori subordinati, autonomi, collaboratori etc”.

Per quanto riguarda le indennità previste per tutte quelle tipologie di lavoratori che non potranno utilizzare i benefici derivanti dall'utilizzo di Integrazioni salariali, va prevista la sua erogazione anche per il mese di aprile.

Nel caso dei lavoratori stagionali la previsione riguarda esclusivamente quelli operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. La norma rischia di lasciare senza indennità un numero rilevante di lavoratori stagionali di altri settori, per questa ragione chiediamo sia estesa a tutti i settori interessati dal lavoro stagionale.

Inoltre il pagamento diretto delle indennità prevede che il lavoratore fornisca il mod. Inps SR 163 che certifica le coordinate bancarie o postali del beneficiario dell'indennità stessa. Anche per questa tipologia va semplificata la modalità prevedendo autocertificazioni.

Art. 33 “Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL”.

Al presente articolo vengono prorogati i termini delle date ultime di presentazione delle domande di disoccupazione e la relativa decorrenza viene fissata al sessantottesimo giorno dalla data del licenziamento.

Pur apprezzando lo spostamento della data di presentazione riteniamo che il lavoratore sia penalizzato da una decorrenza così largamente sfalsata rispetto a quella di licenziamento e chiediamo che si definisca la data di decorrenza più favorevole al lavoratore: quella a partire dall'ottavo giorno dalla data di licenziamento.

In riferimento alle prestazioni di Naspi e di Dis-Coll riteniamo necessario segnalare le difficoltà che incontreranno i beneficiari di queste prestazioni nel momento in cui termineranno, specialmente nei casi in cui siano terminate ovvero siano in scadenza in queste settimane.

Con la chiusura generalizzata di tutte le attività non essenziali, sarà estremamente difficile per questi lavoratori trovare una nuova occupazione e saranno completamente privi di ogni sostegno al reddito.

Per queste ragioni va immaginata una misura che preveda la proroga dell'indennità che, al pari delle altre misure, dia un sostegno economico a queste persone almeno per nove settimane o quante verranno definite per gli altri lavoratori/trici.

ARTICOLO 80 "AUMENTO DOTAZIONE DI 400 MILIONI AI CONTRATTI DI SVILUPPO"

ARTICOLO 97 "FONDO SVILUPPO E COESIONE".

Nel Decreto vi sono delle prime e parziali misure per lo sviluppo economico, in attesa del Decreto di aprile, tra queste, l'aumento delle anticipazioni del Fondo Sviluppo e Coesione e l'aumento di 400 milioni delle dotazioni finanziarie per i Contratti di Sviluppo volti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese.

In particolare, per quanto riguarda l'aumento delle anticipazioni del Fondo Sviluppo e Coesione si tratta di un aumento del 20% delle anticipazioni di cassa per gli interventi che hanno progetti esecutivi approvati. La misura risponde in parte alle sollecitazioni della UIL riguardo alla necessità di aumentare la dotazione di cassa del Fondo Sviluppo e Coesione per favorire gli investimenti strategici del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno.

Ci auguriamo, che nel prossimo Decreto la dotazione di cassa di questo Fondo, aumenti in modo considerevole, anche in considerazione della sospensione dei parametri del Patto di stabilità Europeo, in modo tale da aumentare in modo considerevole gli investimenti pubblici nel Paese e immettere risorse fresche nell'economia reale.

A tal proposito è utile ricordare che il Fondo Sviluppo e Coesione ha una dotazione finanziaria per il 2014-2020 pari a 68,8 miliardi di euro, e ad ottobre 2019 (ultimi dati disponibili), su 38 miliardi di euro programmati gli impegni di spesa erano solo 4,8 miliardi di euro e la spesa effettiva 1,3 miliardi di euro.

Misure fiscali

Il Decreto-legge n. 18 del 2020 costituisce una prima risposta sotto il profilo economico, fiscale, previdenziale e di lavoro, volta a contrastare la diffusione del COVID 19 e finalizzata a fronteggiare gli effetti che l'emergenza sanitaria nazionale sta avendo sull'economia italiana. È importante evitare che la crisi delle attività economiche, dovuta all'epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti sulle imprese e sulle attività di lavoro nei settori maggiormente colpiti. Pertanto, è doveroso che il Governo e il Parlamento agiscano responsabilmente, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano delle misure efficaci per

tutelare il Lavoro, poiché per salvare l'economia del Paese, è necessario salvaguardare il mondo del Lavoro.

L'art. 60 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione (prevista dagli artt. successivi), il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo. Appare evidente che taluni soggetti sono esclusi dalla sospensione dei versamenti, pertanto, sarebbe stato auspicabile procrastinare il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni anche per gli operatori economici considerati, tutelandoli concretamente, alla luce del momento complesso che vede coinvolto il Paese.

L'art. 61 del Decreto Legge in esame ha ad oggetto la sospensione, senza limiti di fatturato, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per molti settori: turistico-alberghiero, sport, termale, ristorazione e bar, cultura come cinema e teatri, istruzione, termale, trasporti passeggeri, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere e convegni), sale giochi e centri scommesse. Ad ogni modo, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. La UIL valuta positivamente questa misura, poiché è doveroso sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, tuttavia, sarebbe opportuno dilungare ulteriormente il termine della sospensione e, al contempo, occorrerebbe dilazionare i pagamenti in tempi più lunghi.

Lo stesso vale per l'art. 62 del D.L. n. 18 del 2020, che prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per quei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e per quei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo); i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili, a decorrere dal mese di maggio 2020. Si tratta di un provvedimento equilibrato, però, anche in questo caso, sarebbe opportuno posticipare il termine della sospensione previsto attualmente per il 31 maggio 2020 e dilazionare i pagamenti in tempi più lunghi.

Positiva l'introduzione dell'art. 63 del D.L. n. 18 del 2020, che prevede una misura premiale a vantaggio dei lavoratori dipendenti, secondo la quale ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che abbiano un reddito complessivo (da lavoro dipendente) non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, pari a 100 euro, (che non concorre a formare reddito) per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. La UIL sostiene fortemente le forme premiali di lavoro per quei cittadini, per quelle lavoratrici e lavoratori che non possono attuare lo smart working e che, pertanto, sono tenuti a recarsi fisicamente presso il luogo di lavoro. Auspichiamo un aumento di questa cifra e la reiterazione dell'erogazione e del relativo stanziamento per i mesi a venire legati all'emergenza sanitaria.

Importante l'art. 64 del D.L. n. 18 del 2020 che incentiva la sanificazione degli ambienti di lavoro, poiché si tratta di una misura efficace di contenimento del contagio del virus COVID-19, pertanto, è bene riconoscere, a chi esercita attività d'impresa, arte o professione, un credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Valutazione positiva relativamente all'art.65 del D.L. n. 18 del 2020, che prevede, a beneficio di soggetti che esercitano attività di impresa, un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili che rientrano nella categoria catastale C/1.

L'art. 67 del D.L. in esame ha oggetto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, la sospensione dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello, la sospensione per le indagini finanziarie e per l'accesso all'anagrafe tributaria, subordinata al fatto che non vi siano indifferibili e urgenti motivi di ottenere le risposte da parte dell'amministrazione finanziaria. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 prevede la sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, la sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

Per quanto concerne gli artt. considerati, la UIL auspica che la temporanea sospensione e proroga delle attività di controllo, di accertamento e di riscossione non leda diritti e garanzie dei cittadini e che sia assicurato il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Di grande rilievo l'art. 70 del D.L. n.18 del 2020 secondo cui, per il 2020, le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, per effetto di un incremento delle attività di controllo in relazione all'emergenza sanitaria Covid 19.

Previdenza

Le misure Previdenziali varate recepiscono in parte le richieste unitarie di UIL, Cisl e Cgil di posticipare i termini di presentazione delle domande per le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative ad INPS ed INAIL. Infatti, per alcune prestazioni è stata introdotta una proroga o un differimento dei termini, ad esempio per la richiesta di disoccupazione agricola o disoccupazione ordinaria, ma non è stato previsto il mantenimento della decorrenza dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

In materia previdenziale il decreto propone alcune deroghe, posticipa alcune scadenze ed in generale attua delle misure che agevolano il sistema in questo periodo. Come, ad esempio, la possibilità per i patronati di poter ricevere le deleghe anche per via telematica o la sterilizzazione di questo periodo per la prescrizione di alcune prestazioni previdenziali.

Ma vi sono ancora importanti questioni che necessitano di un intervento da parte del Governo.

Per la UIL è importante che la copertura previdenziale, con il riconoscimento di contribuzione figurativa, venga assicurata anche a quei genitori che usufruiscono di un congedo per la cura dei figli minori con età superiore ai 12 anni. Così come è necessario

che tale copertura sia garantita anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione Ex-empals, che sembrerebbero esclusi dall'attuale formulazione del decreto.

Inoltre, per evitare che le misure restrittive provochino una riduzione dei diritti dei cittadini in ambito previdenziale è necessario un intervento che garantisca la salvaguardia della decorrenza delle prestazioni previdenziali e assistenziali dal primo giorno del diritto, anche qualora la domanda possa essere stata presentata con ritardo.

Per la UIL, bisogna, poi, neutralizzare questo periodo per quanto concerne il recupero degli indebiti eventualmente operato dall'Inps. Infatti, al fine di non gravare sul reddito dei pensionati italiani e per consentire a tutti i cittadini di poter, se necessario, contestare o verificare le comunicazioni di indebito emesse dall'Inps in questo periodo crediamo sia necessaria una sospensione dei recuperi, delle tempistiche per la contestazione e per la rateizzazione delle somme indebitamente emesse dall'istituto. Similmente, è fondamentale che le persone non siano messe nelle condizioni di essere obbligate a recarsi in una sede Inps o intermediario sia esso Patronato o Caf, per verificare la correttezza della comunicazione di indebito ricevuta, e per questo chiediamo che fino al 1 giugno siano sospesi gli invii delle comunicazioni relativi ai suddetti indebiti.

Al fine di consentire la normale operatività dei comitati centrali e periferici Inps tutelando così i diritti dei cittadini la UIL chiede che sia cancellato il blocco dell'operatività di questi comitati e sia invece consentito loro di poter svolgere il proprio compito anche tramite sistemi di telecomunicazione. Per la UIL è, quindi, necessario dare continuità all'attività dei Comitati per la gestione dell'attività ordinaria e a quella legata all'emergenza Coronavirus che l'Istituto sta affrontando. Al contempo crediamo che sia necessario supportare la struttura dell'Inps che dovrà, in un momento di crisi, fronteggiare un notevole aumento del lavoro senza però penalizzare il pagamento delle prestazioni "ordinarie".

Per concludere, il Decreto-legge n. 18 del 2020 costituisce un primo passo nella direzione giusta.

Si tratta di un provvedimento, attuato dal Governo, attraverso cui sostenere l'economia italiana e supportare la condizione di milioni di lavoratori che stanno fronteggiando, da più punti di vista, l'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid19.

La UIL chiede al Governo dialogo e confronto e soprattutto è opportuno che in questo momento complesso ed impegnativo per il Paese, la presenza dello Stato sia effettiva, concreta ed efficace. Sulla base dell'evoluzione della situazione emergenziale, che ci auguriamo finisca prima possibile, saranno necessarie nuove misure e provvedimenti mirati, volti a sostenere cittadini, lavoratori ed imprese, per rilanciare il Paese e per dare vita alla strategia economica e produttiva italiana.

26/03/2020

Trasmettiamo le nostre osservazioni, attraverso proposte di emendamenti e connessi commenti, nell'ambito delle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proposta di emendamenti Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020

Atto Senato n. 1766

TITOLO I MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 6

(Requisizioni in uso o in proprietà)

➤ Proposta di emendamento

Dopo il comma 7 si propone l'inserimento del comma 7bis

7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

7 bis. "Disposizioni analoghe a quelle previste al comma 7 potranno essere intraprese, mediante un lavoro di coordinamento tra Enti locali e Prefetture, per ospitare persone che versano in condizioni di povertà e fragilità e che non abbiano la possibilità di attenersi alle misure di prevenzione igienico sanitaria (di cui all'articolo 2, comma 7, allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020) volte al contenimento della diffusione del COVID-19."

COMMENTO Con l'inserimento del comma 7bis si prevede, in analogia con la disposizione del comma 7 (requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità), la possibilità che analogo provvedimento possa essere disposto per fornire ospitalità a persone che *versano in condizioni di povertà tali da non essere in grado di attenersi alle misure di prevenzione igienico sanitaria, al fine di tutelarne la salute e prevenire l'eventuale contagio e diffusione COVID-19.*

Art. 12
(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

➤ **Proposta di emendamento**

Al termine dei commi 1 e 2 va aggiunto “su base volontaria”

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, **su base volontaria**.

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza, **su base volontaria**.

COMMENTO Ciò al fine di garantire e tutelare il diritto di scelta del personale sanitario e della Polizia di Stato in quiescenza, sulla base del criterio della volontarietà.

Art. 14
(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

➤ **Proposta di emendamento**

Si chiede lo stralcio dell'art. 14

La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19

COMMENTO Riteniamo che le disposizioni dell'art. 14, in base al quale non si applica la possibilità della messa in quarantena sorvegliata qualora i lavoratori vengano in contatto con un soggetto positivo, come disposto dal D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, espongano tutti gli addetti alla produzione e dispensazione del farmaco, di dispositivi medici, della ricerca e della filiera integrata dei subfornitori ad un rischio ingiustificato della salute propria e dei propri familiari, ledendo il diritto individuale e collettivo alla salute e in netta controtendenza verso tutte le raccomandazioni Governative.

Art. 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

➤ **Proposta di emendamento**

Si propone la seguente riformulazione:

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, ~~sono considerati~~ **deve essere garantita la fornitura di** dispositivi di protezione individuale (DPI) **che rispondano ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, comprendendo nella fornitura mascherine filtranti idonee, guanti, occhiali, tute, cuffie e camici e quanto necessario per lo svolgimento della prestazione lavorativa in relazione alla mansione individuale** così come dettato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. ~~le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.~~

COMMENTO Riteniamo che i lavoratori, che siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, debbano essere totalmente tutelati da qualsiasi possibilità di contagio. Dovranno quindi essere forniti loro tutti i DPI necessari allo scopo preventivo. Prendere quindi in considerazione, parlando di DPI, le sole mascherine chirurgiche filtranti, o peggio ancora, mascherine similchirurgiche prodotte senza marchio CE in situazione emergenziale, è insufficiente. Consideriamo inoltre l'efficacia di protezione delle mascherine chirurgiche filtranti molto relativa e andrebbero quindi sostituite, per una più efficace protezione, da altro tipo di mascherina (Fpp2 o similari: N95, KN95). Andrebbero inoltre forniti, in relazione alla mansione individuale e al contesto generale: guanti, occhiali, tute, cuffie e camici possibilmente monouso e smaltibili in modo sicuro alla fine del turno di lavoro. In relazione a quanto sopra esposto, l'ultimo periodo del comma 1 deve essere cassato.

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo I

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

➤ **Proposta di emendamento**

Al comma 1 dopo le parole *“per una durata massima di nove settimane”* aggiungere le seguenti:
“prorogabili, per una sola volta, per ulteriori nove settimane,”

COMMENTO La misura massima di 9 settimane prevista per la Cigo e per l'Assegno Ordinario, di cui al primo comma, non appare sufficiente a dare adeguate coperture e sarebbe auspicabile, senza dovere intervenire con un ulteriore decreto tra due mesi, prevedere sin d'ora la possibilità che le nove settimane previste siano prorogabili, una sola volta, per ulteriori nove settimane.

➤ **Proposta di emendamento**

Al comma 5, dopo la frase *“pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS”* è aggiunto il seguente periodo:
“in caso di comprovate difficoltà finanziarie.”

COMMENTO Al comma 5 è previsto che il trattamento di assegno ordinario, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Tale norma sembra prevedere un automatismo indipendentemente dalle ragioni per cui l'Azienda chiede il pagamento diretto, riteniamo opportuno che per richiedere tale modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS, vi siano comprovate difficoltà finanziarie, come previsto nelle modalità ordinarie.

➤ **Proposta di emendamento**

Al comma 6 le parole *“nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020”* sono sostituite dalle seguenti:
“nel limite delle risorse necessarie ai fabbisogni dei suddetti Fondi per l'emergenza Covid-19”

COMMENTO Al comma 6 si prevede il finanziamento dell'assegno ordinario, con causale Covid-19, per i Fondi di Solidarietà Bilaterali di tipo alternativo di cui all'art. 27 del D.lgs. 148/2015: la misura di 80 milioni di euro prevista per i due Fondi in questione è del tutto insufficiente. Sia il Fondo del settore Artigiano che quello della Somministrazione di lavoro rischiano di non poter garantire la grande mole di prestazioni richieste a seguito del Decreto di chiusura delle attività. I fabbisogni reali, al netto delle riserve tecniche previste dalle norme, sono molto maggiori e va quindi previsto un ulteriore stanziamento, ovvero la possibilità, sempre restando ferme le riserve tecniche, di accedere alla Cassa integrazione in deroga.

➤ **Proposta di inserimento di un comma aggiuntivo**

Dopo il comma 6 aggiungere il comma 6 bis:

“6 bis. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite delle risorse necessarie ai fabbisogni dei suddetti Fondi per l'emergenza Covid-19 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

COMMENTO Al comma 6 si prevede il finanziamento dell'assegno ordinario, con causale Covid-19, per i Fondi di Solidarietà Bilaterali di tipo alternativo di cui all'art. 27 del D.lgs. 148/2015. Non vengono invece citati tutti gli altri Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 148/2015: tali Fondi erogano prestazioni di assegno ordinario ad un numero rilevante di settori tra i quali basti ricordare quello dei trasporti, quello bancario ed assicurativo, quello dell'igiene ambientale.

Per questi settori vanno previsti finanziamenti adeguati, a sostegno degli interventi erogati, simili a quelli previsti per il fondo di Integrazione Salariale e per i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Come per il comma precedente si chiede che in subordine si preveda per questi Fondi l'ammissione ai trattamenti in deroga.

➤ **Proposta di emendamento**

Al comma 8 alle parole *“alla data del 23 febbraio 2020”* aggiungere le seguenti:
“o assunti entro il 22 marzo 2020”

COMMENTO Al comma 8 si prevede che i destinatari degli ammortizzatori previsti dall’art. 19, debbano essere dipendenti delle Aziende alla data del 23 febbraio 2020. Tale disposizione rischia di tagliare fuori un numero rilevante di lavoratori, assunti successivamente a tale data, che non potranno avere nessun tipo di ammortizzatore: pertanto si ritiene necessario modificare il termine allargandolo al 22 marzo, in corrispondenza quindi, dell’ulteriore irrigidimento delle misure di contenimento del contagio. Va inoltre specificata la possibilità che, come per la norma ordinaria, sia presa in considerazione la c.d. anzianità di appalto per quei lavoratori che sono transitati da un’impresa ad un’altra, successivamente alla data prevista, in virtù dei cambi di appalto.

Articolo 20

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.)

➤ **Proposta di emendamento**

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3bis. Le imprese destinatarie della sola Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, che non abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinari, saranno riconosciuti i trattamenti previsti al successivo articolo 22.

COMMENTO A seguito del Decreto che stabilisce la chiusura di tutte le attività non considerate essenziali le imprese che sono obbligate al solo versamento della Cigs e non hanno ancora avuto necessità di richiedere l’intervento di un ammortizzatore sociale dovranno necessariamente richiedere l’attivazione dell’unico ammortizzatore sociale disponibile: la cassa integrazione straordinaria.

Pertanto, ferma restando la complessità dell’utilizzo dell’unica causale plausibile, la crisi aziendale, queste aziende sarebbero penalizzate rispetto alle altre che, avendo un trattamento in corso alla data di pubblicazione del Decreto in esame, invece potranno accedere al trattamento “speciale” di Cigo semplificata ed agevolata normativamente.

Inoltre, va considerata l’impossibilità tecnica di concedere anche a queste imprese il trattamento di Cigo con causale “Covid-19”. Va pertanto concesso a queste imprese la possibilità di accedere alle misure in deroga, previste all’art. 22.

Articolo 22 (Cassa Integrazione in deroga)

➤ Proposta di emendamenti

- Al comma 1 dopo le parole *“per un periodo non superiore a nove settimane”* aggiungere le seguenti:

“prorogabile, per una sola volta, per ulteriori nove settimane,”

COMMENTO La misura massima di 9 settimane prevista per la Cassa integrazione in deroga, di cui al primo comma, non appare sufficiente a dare adeguate coperture e sarebbe auspicabile, senza dovere intervenire con un ulteriore decreto tra due mesi, prevedere sin d’ora la possibilità che le nove settimane previste siano prorogabili, una sola volta, per ulteriori nove settimane.

- Al comma 1 dopo le parole *“che occupano fino a cinque dipendenti”* aggiungere le seguenti:

“per le quali si prevede l’obbligo di informativa alla Organizzazioni Sindacali.”

COMMENTO Si tratta di una semplice informazione che permette un più attento monitoraggio.

➤ Proposta di emendamento

Al comma 2 prima della frase *“Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.”*
Inserire le seguenti parole:

“I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati anche in riferimento ai lavoratori a domicilio monocommittenti.”

COMMENTO L’emendamento ha l’obiettivo di ricomprendere nel campo di applicazione della Cassa integrazione in deroga una fascia di lavoratori rimasta esclusa.

➤ Proposta di emendamento

Al comma 3 dopo le parole *“limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data”* aggiungere le seguenti:

“o assunti entro il 22 marzo 2020”

COMMENTO Al comma 3 si prevede che i destinatari degli ammortizzatori in deroga, debbano essere dipendenti delle Aziende alla data del 23 febbraio 2020. Tale disposizione rischia di tagliare fuori un numero rilevante di lavoratori, assunti successivamente a tale data, che non potranno avere nessun tipo di ammortizzatore: pertanto si ritiene necessario modificare il termine allargandolo al 22 marzo, in corrispondenza quindi, dell'ulteriore irrigidimento delle misure di contenimento del contagio.

Art. 23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

➤ Proposta di emendamento

Al comma 3 dopo le parole "La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS" sono inserite le parole "e alla gestione Ex Enpals"

COMMENTO

Vi è la necessità di tale modifica per dare la possibilità ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Ex Enpals di poter accedere a una tutela che altrimenti li vedrebbe esclusi da qualsiasi altra prestazione prevista nel decreto.

➤ Proposta di emendamento

Al comma 4 si propone la seguente modifica:

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. **Riguardo al riconoscimento dell'indennità, di cui al comma 1 del presente articolo, questa è sospesa per la fruizione dei congedi che superano il totale complessivo di 15 giorni, fermo restando il riconoscimento di contribuzione figurativa.**

COMMENTO La proposta di emendamento è necessaria al fine di precisare la possibilità, per genitori con figli fino ai 12 anni, di fruire di ulteriori giornate di congedo pur senza corresponsione di indennità.

➤ Proposta di emendamento

Al comma 6 è aggiunto il seguente periodo:

“I periodi di cui al presente comma sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.”

COMMENTO

Al fine di garantire la piena valorizzazione previdenziale dei congedi straordinari di cui all'articolo 23 comma 6, i quali non danno diritto a retribuzione, riteniamo opportuno che venga attribuita per questi periodi l'attribuzione di una contribuzione figurativa

Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

➤ Proposta di emendamento

Si propone la seguente formulazione:

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate **mensili** usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

COMMENTO Con tale emendamento si vuole consentire maggiore copertura per l'assistenza e la protezione alle persone con disabilità e non autosufficienti. L'incremento di 12 giorni mensili, per marzo e aprile 2020, consentirebbe la copertura retroattiva per il mese di marzo e, nel mese di aprile, la necessaria riorganizzazione con i servizi domiciliari territoriali il cui ausilio diventa indispensabile per supportare le famiglie che, con la chiusura delle scuole e dei centri diurni, devono affrontare un maggiore impegno di cura e di assistenza ai familiari disabili.

Art. 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, maggiorato per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

➤ **Proposte di emendamenti**

Si formula la seguente modifica:

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 **e del bonus di cui al comma 8 dell'articolo 23**. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro, **fermo restando l'importo di 600 euro del bonus previsto al comma 8 dell'articolo 23 anche per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico**. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19.

COMMENTO Le proposte di emendamento di cui ai commi 1 (riferimento anche al comma 8 dell'art.23) e 3 (in cui si ribadisce l'applicazione del comma 8 dell'art. 23 a tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico), sono necessarie al fine di specificare la possibilità di fruizione del bonus per i servizi di baby-sitting anche da parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, al pari dei lavoratori dipendenti del settore privato. Ciò comporta anche una modifica della rubricazione dell'art. 25.

Capo II

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

➤ **Proposta di emendamento**

Al comma 1 sostituire le parole *“per il mese di marzo”* con le seguenti:

“per i mesi di marzo e aprile 2020”

COMMENTO L’indennità prevista per queste tipologie di lavoratori, che non potranno utilizzare i benefici derivanti dall’utilizzo di Integrazioni salariali, va erogata anche per il mese di aprile, in maniera tale da dare un sostegno per un periodo simile a quello previsto per le altre tipologie d’impiego.

Art. 28 **(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)**

➤ **Proposta di emendamenti**

- Al comma 1, dopo le parole *“dell’Ago”* sono aggiunte le seguenti parole:

“inclusi gli agenti e rappresentanti di commercio”.

COMMENTO La disposizione è volta a chiarire che nell’ambito dei destinatari di cui al comma 1 dell’art. 28 del DL 18/2020, sono ricompresi anche gli agenti di commercio, i quali sono iscritti alla gestione speciale dell’AGO ma hanno una previdenza integrativa (2 pilastro) di competenza della Fondazione Enasarco.

- Al comma 1 sostituire le parole *“per il mese di marzo”* con le seguenti:

“per i mesi di marzo e aprile 2020”

COMMENTO L’indennità prevista per queste tipologie di lavoratori, che non potranno utilizzare i benefici derivanti dall’utilizzo di Integrazioni salariali, va erogata anche per il mese di aprile, in maniera tale da dare un sostegno per un periodo simile a quello previsto per le altre tipologie d’impiego.

Art. 29 **(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)**

➤ **Proposta di emendamento**

Al comma 1 sostituire le parole *“per il mese di marzo”* con le seguenti:
“per i mesi di marzo e aprile 2020”

COMMENTO L'indennità prevista per queste tipologie di lavoratori, che non potranno utilizzare i benefici derivanti dall'utilizzo di Integrazioni salariali, va erogata anche per il mese di aprile, in maniera tale da dare un sostegno per un periodo simile a quello previsto per le altre tipologie d'impiego.

Va inoltre previsto un ampliamento della platea dei beneficiari estendendo la misura ad altre attività a carattere stagionale.

➤ **Proposta di emendamento**

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente articolo:

29 bis. Ai lavoratori domestici che a causa dell'emergenza sanitaria, a far data dal 23 febbraio, sia stato interrotto o sospeso il rapporto di lavoro è riconosciuta un'indennità mensile di 600 euro per i mesi di marzo ed aprile. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

COMMENTO Queste sono lavoratrici (in maggioranza donne e straniere) che si sono viste negare l'accesso alla casa della famiglia dove lavorano, o che, contagiate, sono state sospese o licenziate e, se conviventi, allontanate dall'abitazione (i domestici hanno pochi giorni di malattia). A loro non si applicano ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, quindi va prevista almeno questa indennità.

Art. 30
(Indennità lavoratori del settore agricolo)

➤ **Proposta di emendamento**

Al comma 1 sostituire le parole *“per il mese di marzo”* con le seguenti:
“per i mesi di marzo e aprile 2020”

COMMENTO L'indennità prevista per queste tipologie di lavoratori, che non potranno utilizzare i benefici derivanti dall'utilizzo di Integrazioni salariali, va erogata anche per il mese di aprile, in maniera tale da dare un sostegno per un periodo simile a quello previsto per le altre tipologie d'impiego.

Art. 33
(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL)

➤ **Proposta di emendamento**

Al comma 2, le parole *“dal sessantottesimo”* sono sostituite dalle seguenti:

“dall’ottavo”

COMMENTO Pur apprezzando lo spostamento della data di presentazione riteniamo che il lavoratore sia penalizzato da una decorrenza così largamente sfalsata rispetto a quella di licenziamento e chiediamo che si definisca la data di decorrenza più favorevole al lavoratore: quella a partire dall’ottavo giorno dalla data di licenziamento.

➤ **Proposta di emendamento**

Dopo l’articolo 33 inserire il seguente articolo:

33 bis. Per tutti i percettori delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll i cui trattamenti terminino o siano terminati a far data dal 23 febbraio 2020 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per due mensilità. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

COMMENTO In riferimento alle prestazioni di Naspi e di Dis-Coll riteniamo necessario segnalare le difficoltà che incontreranno i beneficiari di queste prestazioni nel momento in cui termineranno, specialmente nei casi in cui siano terminate ovvero siano in scadenza in queste settimane.

Con la chiusura generalizzata di tutte le attività non essenziali, sarà estremamente difficile per questi lavoratori trovare una nuova occupazione e saranno completamente privi di ogni sostegno al reddito.

➤ **Proposta di emendamento**

Dopo l’articolo 33 bis è inserito l’articolo 33 ter:

Tutte le domande di prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPS e dell’INAIL, il cui diritto di accesso è maturato nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 30 aprile, potranno avere una decorrenza anteriore alla data di presentazione della domanda stessa e comunque successiva alla maturazione del diritto.

COMMENTO Le ordinanze varate a seguito dell’emergenza in corso obbligano le persone a non muoversi dal proprio domicilio per evitare contagi, quindi, è fondamentale garantire i diritti alle persone che rispettando i divieti di mobilità potrebbero presentare domanda di Naspi in un periodo successivo a quello del licenziamento o della scadenza del proprio contratto di lavoro.

Per evitare che le misure restrittive provochino una riduzione dei propri diritti in ambito previdenziale è necessario un intervento a tutela dei diritti previdenziali, anche prevedendo il comma 2bis che garantirebbe la salvaguardia della decorrenza delle prestazioni previdenziali e assistenziali, vista l’emergenza sanitaria nel nostro paese.

➤ **Proposta di emendamento**

Dopo l'articolo 33 ter è inserito l'articolo 33 quater:

Per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini del recupero, diretto o indiretto, dei crediti per prestazioni indebitamente corrisposte dall'Inps, siano essi derivanti da un indebito proprio, di condotta o civili. Sono altresì sospesi i termini per la rateizzazione del recupero dell'importo indebitamente emesso dall'Inps ed i termini per l'impugnazione del provvedimento.

COMMENTO Al fine di non gravare sul reddito dei pensionati italiani e per consentire a tutti i cittadini di poter eventualmente contestare o verificare le comunicazioni di indebito emesse dall'Inps in questo periodo crediamo sia necessaria una sospensione dei recuperi, delle tempistiche per la contestazione e per la rateizzazione delle somme indebitamente emesse dall'Istituto.

Articolo 34
(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

➤ **Proposta di emendamento**

Dopo il comma 2 è inserito il comma 2bis: Vengono inoltre sospese fino al 1° giugno 2020 tutte le comunicazioni di indebito e di relativa trattenuta dello stesso, su prestazioni e pensioni INPS.

COMMENTO

Le ordinanze varate a seguito dell'emergenza in corso, obbligano le persone a non muoversi dal proprio domicilio per evitare contagi, quindi, è fondamentale che le persone non siano messe nelle condizioni di essere obbligate a recarsi in una sede Inps o intermediario sia esso Patronato o Caf, per verificare la correttezza della comunicazione di indebito ricevuta.

Art. 38
(Indennità lavoratori dello spettacolo)

➤ **Proposta di emendamento**

Al comma 1 sostituire le parole "per il mese di marzo" con le seguenti:
"per i mesi di marzo e aprile 2020"

COMMENTO L'indennità prevista per queste tipologie di lavoratori, che non potranno utilizzare i benefici derivanti dall'utilizzo di Integrazioni salariali, va erogata anche per il mese di aprile, in maniera tale da dare un sostegno per un periodo simile a quello previsto per le altre tipologie d'impiego.

Art. 41

(Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

➤ Proposta di emendamento

Al comma 1 le parole "Sono sospese fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati" sono sostituite dalle parole: "I Comitati centrali e periferici dell'Inps potranno sino al 1 giugno 2020, essere convocati e riunirsi attraverso mezzi di telecomunicazione."

COMMENTO Al fine di consentire la normale operatività dei comitati centrali e periferici Inps tutelando così i diritti dei cittadini si rende necessario consentire le riunioni dei suddetti comitati anche mediante canali di telecomunicazione a distanza. E' necessario dare continuità all'attività dei Comitati per la gestione dell'attività ordinaria e a quella legata all'emergenza Coronavirus che l'Istituto sta affrontando.

➤ Proposta di emendamento

Le parole "dai Commissari di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti:
"dai Comitati amministratori, anche in modalità di videoconferenza o conferenza telefonica,"

COMMENTO La misura sembra volta a rendere più agevoli le attività dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, ma nella realtà non viene considerata la natura pattizia che è alla base della costituzione dei Fondi stessi. Generalmente il Presidente è il rappresentante di una delle Parti Sociali che hanno sottoscritto l'accordo costitutivo dei Fondi e affidare un carico di responsabilità così grande ad un unico soggetto ci appare del tutto sproporzionato rispetto alla generale condivisione che accompagna le scelte dei Comitati amministratori dei Fondi.

Per consentire la piena operatività dei Fondi non è necessario affidare le responsabilità ad un unico soggetto ma, semplicemente, fare quello che già si sta facendo utilizzando modalità alternative a quelle in presenza per lo svolgimento dei Comitati.

Art. 47

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

➤ Proposta di emendamento

Si propone la seguente riformulazione:

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale **è tenuta ad attivare** ~~può~~, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, ~~attivare~~ interventi non differibili in favore delle persone con disabilità, **non autosufficienti e persone anziane nonché quelle assistite dai servizi di salute mentale**, ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.

COMMENTO La proposta di emendamento, di cui al comma 1, si rende necessaria per garantire tutte le misure attivate dalle aziende sanitarie locali, in linea con i livelli essenziali di assistenza sanitaria, a tutte le persone in condizioni di fragilità che necessitano di cura, assistenza e sostegno.

Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari)

➤ Proposta di emendamento

Si propone la seguente riformulazione:

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari, **fermo restando la disposizione di dotazioni e dispositivi per la tutela e sicurezza della salute al personale preposto**, o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

COMMENTO L'inserimento di cui al comma 1 si rende necessario per tutelare il personale che, in questo caso, presta servizio in un diverso contesto lavorativo, ossia quello domiciliare.



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPO I ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CIV-19

Art. 74

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

➤ **Proposta di emendamento**

Si prevede l'inserimento del comma 7bis:

7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

7bis. "In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria e al fine di assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 per l'anno 2020".

COMMENTO L'inserimento del comma è finalizzato a prevedere, anche per gli operatori della polizia penitenziaria, un'adeguata dotazione di DPI atta a garantire maggiore sicurezza nella prevenzione dal rischio di contagio da COVID-19.